

Imposta minima integrativa con applicazione anticipata

Global minimum tax

Solo cinque paesi hanno esercitato l'opzione di differimento dell'imposta

Per imprese ed entità localizzate in Italia scatta l'imposta suppletiva

Stefano Grilli

L'articolo 57 del dlgs 209/2023 contiene disposizioni non commentate della dottrina e che rischiano invece di avere un impatto significativo. Tale articolo determina l'applicazione anticipata della Utptr (Imposta minima integrativa) al periodo di imposta 2024, più precisamente al primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Si tratta della trasposizione dell'articolo 50 della Direttiva Ue in tema di *Global Minimum Tax* il quale prevede che se la controllante capogruppo (Upe) è localizzata in uno Stato membro nel cui territorio non sono localizzate più di dodici Upe, detto Stato può «scegliere di non applicare l'Ir e l'Utptr per sei esercizi finanziari consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023». In base alla comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea del 12 dicembre 2023 gli Stati che hanno esercitato l'opzione sono Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca e Malta. Per gli esercizi a partire dal 31 dicembre 2023 le imprese localizzate nel territorio dello Stato che appartengono a un gruppo multinazionale la cui Upe è localizzata in uno dei cinque Stati indicati, sono soggette in Italia all'imposta minima suppletiva (Utptr) nei limiti di quanto allocato ai sensi dell'articolo 21. Ciò significa che le imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in Italia, oltre alla locale imposta minima nazionale (Qdmtt), sono tra loro solidalmente responsabili per il

pagamento della Utptr relativa alle imprese ed entità estere appartenenti al gruppo non soggette alla locale *Qdmtt Safe Harbour* ovvero (per la parte che) non sono che detenute per il tramite di una o più partecipanti localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente (Iire). In tal caso, l'importo della Utptr relativa a tali imprese ed entità, al netto della eventuale Iire e Qdmtt non *Safe Harbour*, deve essere allocata tra tutte le giurisdizioni (tra cui l'Italia) dell'Ue in cui sono localizzate le imprese ed entità del gruppo che applicano le Regole GloBE.

È pertanto necessario calcolare la quota attribuibile all'Italia sulla base delle regole dell'articolo 21, comma 5, del dlgs 209/2023. A tali fini, la percentuale di Utptr equivalente imputabile allo Stato membro della Upe è considerata pari a zero per l'esercizio con la conseguenza che l'imposizione integrativa non dovrà essere ad essa allocata. Analoga percentuale dovrebbe essere allocata agli Stati membri che non hanno trasposto la Direttiva ai sensi dell'articolo 56.

In linea di principio, tra i Paesi con riferimento ai quali deve essere calcolata la Utptr rientra anche quello di localizzazione della Upe. Tuttavia, in questo caso potrebbe soccorrere il comma 9 dell'articolo 21 (*Utptr Safe Harbour*) secondo cui la Utptr riguardante tutte le imprese e le entità localizzate nello Stato membro della Upe (nel caso di specie, appartenente alla lista dei cinque Stati membri in precedenza indicati) dovrebbe essere pari a zero e per l'effetto non dovrebbe essere allocata ai sensi dell'articolo 21, comma 5; ciò a condizione che tale Paese applichi l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale pari o superiore al 20% (in base ai dati Ocse dei cinque Paesi indicati solo la Lituania ha aliquota inferiore).

Sembrerebbe quindi legittimo concludere a favore della esclusione, per effetto della *Utptr Safe Harbour*, della imposizione integrativa relativa alla giurisdizione della Upe dal meccanismo di riparto previsto dal combinato disposto degli articoli 21 e 57

del decreto legislativo 209/2023.

Infine, è prevista l'ipotesi in cui la Upe nomini una impresa italiana quale entità designata a presentare la comunicazione rilevante (Gir) per tutto il gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSE CROSS BORDER

Differimento "limitato"

Se la controllante capogruppo (Upe) è localizzata in uno Stato membro della Unione europea nel cui territorio non sono localizzate più di dodici Upe, tale Stato può «scegliere di non applicare l'Ir e l'Utptr per sei esercizi finanziari consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023». Solo cinque paesi hanno esercitato tale opzione: Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca e Malta.

Imposta minima nazionale

Le imprese di un gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano, anche in ipotesi di differimento dell'imposta minima integrativa, sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, come previsto dall'articolo 57 del dlgs 209/2023 di «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale».

